

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA**

**Sez. III – Ric. n. 28/2020**

**MOTIVI AGGIUNTI**

della BUSINESS SERVICES S.R.L.S., partita Iva 05277710876, corrente in Catania, via Puglia 116, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Domenico Franco Aliffi, nato a Vicenza il 18/1/1965, codice fiscale LFFDNC65A18L840T, quale capofila della costituenda associazione temporanea di scopo con Comer Sud s.p.a., Cerid-Centro di ricerca per l'innovazione e diffusione della conoscenza soc. coop. sociale e l'Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Randazzo -codice fiscale RNDVNI72H23C351G, indirizzo di posta elettronica certificata [ivan.randazzo@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:ivan.randazzo@pec.ordineavvocaticatania.it), telefax 0957168676- e Giovanna Maurilia Aurora Scamardo -codice fiscale SCMGNN84L60G348L, indirizzo di posta elettronica certificata [avv.scamardo@pec.it](mailto:avv.scamardo@pec.it), telefax 09162660621- giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto e con loro elettivamente domiciliata in Palermo, via Filippo Cordova 95, presso lo studio dell'avvocato Riccardo Rotigliano,

**CONTRO**

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria,

**E NEI CONFRONTI**

MARIA ELEONORA HOSPITAL S.R.L., codice fiscale 01080400391, in persona del rappresentante legale *pro tempore*,

**PER L'ANNULLAMENTO**

- del verbale n. 41 dell'11.06.2020 della Commissione di valutazione per la selezione delle istanze relative all'Avviso per l'Azione 1.1.5 del Po FESR SICILIA 2014-2020 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala" pubblicato dalla Regione Siciliana, Assessorato delle Attività produttive, unitamente alla scheda riepilogativa dei punteggi attribuiti al progetto 085224400357 di Business Services S.r.l.s., che reca pari data, entrambi depositati in data 3.7.2020 nel fascicolo informatico n. 28/2020 del Tar Sicilia Palermo (**docc. 16 e 17**);
- della scheda di rivalutazione del progetto 085224400357 di Business Services S.r.l.s., datata 29.5.2020, menzionata nel verbale citato, ma non conosciuta;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

**PREMESSE**

Business Services S.r.l.s. ha partecipato alla selezione indetta con Avviso per l'Azione 1.1.5 del Po FESR SICILIA 2014-2020 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala", di cui al D.D.G. n. 1349/5.S del 14/06/2017 della Regione Siciliana, Assessorato delle Attività produttive e s.m.i., presentando il

progetto identificato dal codice n. 085224400357, in riferimento all'ambito strategico *Smart Cities e Communities*.

Con D.D.G. n. 3200/5S del 28.10.2019, pubblicato in data 29.10.2019, il Dipartimento delle Attività produttive ha approvato l'elenco delle operazioni non ammesse, escludendo dal finanziamento il progetto citato con la seguente motivazione *"la proposta progettuale non ha soddisfatto la soglia minima del criterio di valutazione n. 1 "Qualità della proposta progettuale in termini definizione degli obiettivi" di cui al punto 4.6 dell'Avviso"*.

Con ricorso depositato in data 7.1.2020, Business Services S.r.l.s. ha censurato, sotto il profilo motivazionale, la valutazione attribuita al proprio progetto, che risultava essere pari a 67/100 punti, di cui 9 punti per il criterio n. 1 "Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi" e 13 punti per il criterio n. 2 "Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale".

Con ordinanza cautelare n. 525/2020, pubblicata il 24.4.2020, il Tar Sicilia ha disposto il riesame da parte dell'Amministrazione del progetto di Business Services S.r.l.s., avendo ravvisato un *"profilo di contraddittorietà e illogicità dell'ordito motivazionale relativamente alle valutazioni inerenti ai criteri nn. 1 e 2"*.

Su richiesta del Servizio 5 del Dipartimento regionale delle Attività Produttive, la Commissione di valutazione ha disposto il riesame del progetto, affidandolo allo stesso esperto del Roster che aveva formulato la prima valutazione.

In data 11.06.2020, la Commissione di valutazione ha acquisito la nuova scheda di valutazione, datata 29.5.2020, e, ritenendo non più sussistenti gli elementi presuntivi di contraddittorietà e illogicità rilevati dal Tar, ha convalidato la scheda dell'esperto, ammettendo il progetto alla selezione con il seguente punteggio: 70/100, di cui 12 punti per il criterio 1 e 13 punti per il criterio 2.

In esito alla rivalutazione effettuata, il progetto di Business Services è stato incluso tra le operazioni ammesse. Tuttavia, il punteggio conseguito risulta inferiore rispetto a quello richiesto per accedere alle risorse attualmente stanziare.

In data 3.7.2020, l'Amministrazione ha depositato copia del verbale n. 41 della Commissione di valutazione e la scheda di riepilogativa di valutazione, entrambi redatti in data 11.6.2020.

Nessuno dei due documenti riporta i giudizi qualitativi-sintetici formulati dall'esperto che dovrebbero essere ancorati ai punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 4.6, par. 3, dell'Avviso (*"L'esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio..."*).

I provvedimenti impugnati sono dunque illegittimi per i seguenti

## **MOTIVI**

**Nullità degli atti per difetto di motivazione – In subordine, violazione di legge per difetto di motivazione – Violazione dell’art. 4.6, par. 3, dell’Avviso - Inadempimento ordinanza collegiale n. 525/2020**

La rivalutazione del progetto di Business Services S.r.l.s., effettuata sulla scorta dell’ordinanza cautelare n. 525/2020 resa da codesto Tribunale, non è supportata da alcuna motivazione.

I provvedimenti impugnati non recano infatti il “*giudizio qualitativo-sintetico*” previsto dal disciplinare (cfr. allegato n. 1 al d.d.g. n. 744/5.s del 28 febbraio 2019, doc. 14) e dall’art. 4.6, par. 3, dell’Avviso pubblico.

La ricorrente non è dunque nelle condizioni di conoscere le ragioni che hanno condotto l’esperto all’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri n. 1 e n. 2.

Si segnala inoltre che, con riferimento al criterio n. 2, il punteggio attribuito è rimasto invariato rispetto alla prima valutazione effettuata. Non è dunque possibile verificare se effettivamente il progetto sia stato rivalutato ed in che termini.

Tale circostanza costituisce il riflesso del reiterato *modus operandi* della Commissione, che, ancora una volta (la terza), ha omesso di esercitare il potere-dovere riconosciutole dalla *lex specialis* di esaminare criticamente la valutazione fornita dell’esperto.

Nel caso di specie, la Commissione ha convalidato un giudizio espresso esclusivamente attraverso dei punteggi, inidonei da soli ad esprimere la valutazione del progetto.

Il disciplinare prevede, per tale specifica ipotesi, la restituzione della scheda all’esperto affinché costui provveda alla revisione e/o completamento della stessa (cfr. doc. 14, p.7<sup>1</sup>).

Ma ciò non è accaduto nel caso di specie.

Ed inoltre, la circostanza che il progetto sia stato “esaminato” per ben tre volte, dallo stesso esperto, e nonostante ciò, non risulti ancora colmato il *vulnus* motivazionale già censurato, denota la totale assenza di diligenza nello svolgimento della funzione, al punto da far sospettare che la Commissione e/o l’esperto non abbiano alcuna volontà di adempiere effettivamente alla richiesta di riesame, sia in sede amministrativa, sia in sede giurisdizionale (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. n. 823 del 18 settembre 2019).

Tanto esposto, Business Services S.r.l.s., come rappresentata e difesa,

**CHIEDE**

Che siano dichiarati nulli o annullati gli atti impugnati e che sia disposto il riesame del progetto da parte della Commissione in diversa composizione.

---

<sup>1</sup> Cfr: “*Nel caso in cui le schede vengano compilate solo con i punteggi, in assenza di giudizi qualitativi o con espressioni che la Commissione ritenga ambigue o non ispirate ai principi di cui al capitolo “Principi ispiratori di una corretta valutazione” che segue, queste saranno restituite all’esperto per una revisione e/o completamento, alla luce di raccomandazioni specifiche che dovranno essere formulate per iscritto agli interessati*”.

Con riserva di integrazioni e precisazioni, alla luce della documentazione che sarà esibita dall'Amministrazione in esito all'istanza di accesso presentata in data 29.09.2020.

Palermo-Catania, 2 ottobre 2020

avvocato Ivan Randazzo  
avvocato Maurilia Scamardo